



## **COMUNE DI CALANGIANUS**

**Provincia della GALLURA Nord-Est Sardegna**

### **ALLEGATO F**

#### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**tra il Comune di Calangianus e l'Ente del Terzo Settore selezionato ai sensi dell'articolo 55 del  
D.Lgs. n. 117/2017**

#### **Art. 1 - Parti**

La presente Convenzione è stipulata tra:

Comune di Calangianus, con sede in Calangianus, Via Sant'Antonio n. 4, C.F. ...., d'ora in avanti denominato "Comune", rappresentato dal Responsabile del Settore competente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

e

L'Ente del Terzo Settore ....., con sede legale in ....., C.F. ...., iscritto al RUNTS al n. ...., d'ora in avanti denominato "Ente partner" o "ETS partner", rappresentato dal Presidente pro tempore .....

#### **Art. 2 - Premesse**

Le premesse normative e istituzionali, il progetto approvato e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. I rapporti qui disciplinati sono ispirati ai principi dell'amministrazione condivisa e della sussidiarietà, escludendo qualsiasi configurazione riconducibile a un contratto di appalto o a prestazioni corrispettive.

#### **Art. 3 - Oggetto**

La Convenzione disciplina il rapporto di partenariato istituzionale e scientifico tra il Comune e l'Ente partner, finalizzato alla progettazione, realizzazione, coordinamento scientifico, monitoraggio e

valorizzazione del programma denominato "Accompagnamento alla costituzione del Distretto Industriale del Sughero", finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

#### **Art. 4 - Finalità e Programmazione**

Le Parti collaborano per concorrere alla costruzione del Distretto Industriale del Sughero quale sistema territoriale integrato. Il programma oggetto della presente Convenzione si articola nei moduli progettuali relativi ai finanziamenti 2024, 2025 e 2026, secondo il progetto approvato dall'ente finanziatore.

#### **Art. 5 - Attività**

L'Ente partner garantisce la direzione e il coordinamento tecnico-scientifico dell'intero programma. Le attività comprendono: attività di studio e ricerca sulla filiera sughericola; raccolta e analisi di dati economici; animazione territoriale; organizzazione di tavoli tecnici, workshop e seminari; predisposizione di documenti strategici e supporto scientifico; comunicazione, divulgazione e monitoraggio dello stato di avanzamento.

#### **Art. 6 - Durata**

La presente Convenzione produce effetti dalla data della sottoscrizione e rimane efficace sino alla completa conclusione del programma progettuale, all'approvazione della rendicontazione finale da parte della Fondazione di Sardegna e alla definizione di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

#### **Art. 7 - Impegni del Comune**

Il Comune assume il ruolo di soggetto beneficiario del contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna e si impegna a: garantire il coordinamento istituzionale; assicurare il raccordo con la Regione Autonoma della Sardegna e con il Comitato Promotore del Distretto; mettere a disposizione le proprie strutture organizzative e risorse logistiche; approvare gli elaborati ai fini della rendicontazione; curare i rapporti con l'ente finanziatore.

#### **Art. 8 - Impegni dell'Ente del Terzo Settore**

L'Ente partner si impegna a: assicurare il coordinamento scientifico dei moduli progettuali; mettere a disposizione ricercatori ed esperti qualificati; svolgere le attività di ricerca e predisporre gli elaborati scientifici; collaborare alla rendicontazione; garantire il rispetto del cronoprogramma e assicurare il necessario raccordo tecnico con il Comitato Promotore del Distretto.

#### **Art. 9 - Risorse economiche e modalità di trasferimento**

1. Il Programma si fonda sulla compartecipazione delle Parti mediante l'apporto e la valorizzazione economica di risorse umane, professionali, organizzative e strumentali proprie, documentate secondo le modalità previste dall'ente finanziatore.
2. Ai fini della rendicontazione, l'Ente partner trasmetterà al Comune la documentazione attestante le spese sostenute, corredata da apposita nota di debito di importo corrispondente alle spese previste dal piano finanziario. Restano escluse dalla nota di debito le spese direttamente sostenute o valorizzate dal Comune.
3. A seguito dell'approvazione della rendicontazione da parte della Fondazione di Sardegna e dell'effettiva erogazione del contributo, il Comune provvederà a trasferire all'Ente partner l'importo

di euro 40.000,00, destinato alle attività di sua competenza quale partner scientifico. Tale trasferimento non costituisce corrispettivo per prestazioni di servizi, ma rappresenta il riconoscimento delle spese sostenute dal partner per l'attuazione del programma comune.

#### **Art. 10 - Comitato di Coordinamento del Partenariato**

Al fine di garantire l'unitarietà scientifica e organizzativa, è istituito il Comitato di Coordinamento del Partenariato, quale organismo di indirizzo, verifica e monitoraggio. Il Comitato è composto da:

- Il Sindaco del Comune di Calangianus o suo delegato;
- Il Responsabile del Settore competente del Comune;
- Il Presidente dell'Ente partner o suo delegato;
- Il Responsabile scientifico del progetto individuato dall'Ente partner;
- Eventuali ulteriori componenti designati di comune accordo.

Il Comitato si riunisce con cadenza almeno trimestrale e le decisioni sono assunte di comune accordo.

#### **Art. 11 - Monitoraggio e Verifica**

Il Comune e l'Ente partner collaborano stabilmente nella predisposizione della documentazione tecnica, scientifica e contabile. L'Ente partner provvede a redigere relazioni scientifiche, report di avanzamento ed elaborati tecnici. Il Comune provvede alla verifica della completezza e alla validazione amministrativa degli atti prima della trasmissione all'ente finanziatore.

#### **Art. 12 - Rendicontazione**

L'Ente partner predispone la documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla rendicontazione del Programma, garantendo che ogni attività sia improntata ai principi di trasparenza, tracciabilità e verificabilità secondo le disposizioni della Fondazione di Sardegna e del Comune.

#### **Art. 13 - Comunicazione**

Le attività di comunicazione, divulgazione e valorizzazione dei risultati dovranno riportare obbligatoriamente il patrocinio e il contributo della Fondazione di Sardegna e del Comune di Calangianus, nel rispetto delle rispettive linee guida sull'identità visiva.

#### **Art. 14 - Proprietà dei risultati e valorizzazione scientifica**

I risultati derivanti dalla realizzazione del programma costituiscono patrimonio comune della collaborazione. Gli studi, le ricerche e i dati sono messi a disposizione del Comune per le proprie finalità istituzionali. L'Ente partner conserva il diritto di utilizzare i risultati per finalità di ricerca scientifica, divulgazione, pubblicazione e formazione, previa menzione del Comune e della Fondazione di Sardegna quali promotori. Restano salvi i diritti morali degli autori degli elaborati.

#### **Art. 15 - Responsabilità**

Ciascuna Parte opera in posizione di reciproca autonomia e risponde delle attività direttamente svolte dal proprio personale, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, lavoro, assicurazioni e responsabilità civile.

#### **Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora applicabile in relazione alla natura del finanziamento e dei trasferimenti, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

**Art. 17 - Risoluzione e recesso**

Il Comune può risolvere la Convenzione nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi. Il recesso unilaterale è consentito esclusivamente per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il venir meno delle condizioni originarie; la Parte che intende recedere deve darne comunicazione motivata con un preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.

**Art. 18 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 e delle indicazioni fornite dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente.

**Art. 19 - Controversie**

Ogni questione interpretativa o esecutiva sarà preliminarmente sottoposta al Comitato di Coordinamento per ricercare una soluzione condivisa. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania.

**Art. 20 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione si applicano la Costituzione Italiana, la Legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), il D.M. n. 72/2021 e il Codice Civile in quanto compatibile. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata mediante sottoscrizione digitale ai sensi del CAD.